

COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Adottato con deliberazione C.C. nr. 28 del 16 aprile 1997
Rettificato con deliberazione C.C. nr. 64 del 5 settembre 1997

I N D I C E

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA

Art. 1	- Limiti del Regolamento	pag.	3
Art. 2	- Oggetto del servizio di Polizia Rurale	pag.	3
Art. 3	- Disimpegno del Servizio di Polizia Rurale	pag.	3
Art. 4	- Ordinanze del Sindaco	pag.	3

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA - APICOLTURA

Art. 5	- Pascolo vagante delle greggi	pag.	3
Art. 6	- Pascolo abusivo	pag.	4
Art. 7	- Attraversamento di abitato da parte di bestiame di qualsivoglia specie	pag.	4
Art. 8	- Sanzioni per pascolo abusivo	pag.	4
Art. 9	- Esercizio di caccia, pesca ed apicoltura	pag.	4

CAPO III

CASE E FABBRICATI RURALI

Art. 10	- Case e fabbricati rurali	pag.	4
Art. 11	- Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami	pag.	5
Art. 12	- Irrigazione a scopo agricolo e fertirrigazione	pag.	5

CAPO IV

FOSSI E CANALI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 13	- Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	pag.	6
Art. 14	- Spurgo di fossi e canali	pag.	6
Art. 15	- Distanze per fossi, canali ed alberi	pag.	7
Art. 16	- Recisione di rami protesi e radici	pag.	7
Art. 17	- Aratura dei terreni	pag.	8
Art. 18	- Strade vicinali	pag.	8
Art. 19	- Spigolatura	pag.	8

CAPO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI

INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA

Art. 20	- Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria	pag.	9
Art. 21	- Divieto alla vendita abusiva di piante e sementi	pag.	9

CAPO VI

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

Art. 22	- Personale autorizzato all'uso dei Presidi Sanitari	pag.	10
Art. 23	- Limiti d'impiego di fitofarmaci	pag.	10
Art. 24	- Modalità d'uso dei presidi sanitari	pag.	10
Art. 25	- Impiego di Presidi Sanitari con mezzi aerei - Autorizzazione	pag.	12

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 26	- Obbligo di denuncia	pag.	12
Art. 27	- Isolamento per malattie contagiose	pag.	12
Art. 28	- Seppellimento di animali morti per malattie infettive	pag.	12
Art. 29	- Igiene delle stalle	pag.	13
Art. 30	- Impiego di mangimi medicati	pag.	13

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI

Art. 31	- Colture agrarie - limitazioni	pag.	13
---------	---------------------------------	------	----

CAPO IX

PENALITÀ'

Art. 32	- Accertamenti delle violazioni amministrative	pag.	13
Art. 33	- Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	pag.	14
Art. 34	- Inesecuzione di ordinanza	pag.	14
Art. 35	- Oblazione contestuale	pag.	14
Art. 36	- Oblazione in sede amministrativa	pag.	14
Art. 37	- Risarcimento danni	pag.	15
Art. 38	- Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazione	pag.	15
Art. 39	- Procedimento ingiuntivo	pag.	15

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40	- Entrata in vigore del regolamento	pag.	16
---------	-------------------------------------	------	----

CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ'

Art. 1 - Limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale corrispondente oltreché alle parti di territorio esterne vocale all'utilizzazione agricola, anche alle parti interne agli abitanti ad usi agricoli e comunque interessate da culture agrarie in genere.

Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del Comune nell'interesse generale della vita sociale e della cultura agraria.

Art. 3 - Disimpegno del Servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Comunale nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.S. a norma dell'ari. 221 del C.P.
2. Il servizio di polizia rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e dell'eventuale Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'ari. 38 della L. 08.06.1990 n. 142, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20.03.1965 n. 2248 allegato F, e dal vigente Codice della Strada - D. L.vo 30.04.1992 n. 285.
2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

CAPO II
PASCOLO - CACCIA - PESCA - APICOLTURA

Art. 5 - Pascolo vagante delle greggi

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli

artt. 41, 42, 43, 44 del D.P.R. 320/1954 e del Regolamento di Polizia Veterinaria e art. 6 comma 2 D. L.vo 30.04.1992 n. 285.

Art. 6 - Pascolo Abusivo

1. E' vietato:

A) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;

B) fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le formule da prescriversi dall'Autorità competente.

Art. 7 - Attraversamento di abitato da parte di bestiame

di qualsivoglia specie

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno attenersi al disposto di cui all'art. 184 del Codice della Strada - D.Lgs. n. 30.04.1992, n. 285.

Art. 8 - Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 comma 2° e 3° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria.

2. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "delitto contro il patrimonio".

Art. 9 - Esercizio di caccia, pesca ed apicoltura

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia e la pesca valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

4. Per la conduzione di apiari valgono le disposizioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 29 marzo 1988, n. 16.

CAPO III

CASE E FABBRICATI RURALI

Art. 10 - Case e fabbricati rurali

1. Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle relative Norme di Attuazione e nel Regolamento di Igiene Comunale.

Art. 11 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

1. All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami ed altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie potrà avvenire qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

2. I mezzi per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono essere costituiti nel rispetto delle norme di legge vigenti e utilizzati in modo tale da non provocare disperdimenti durante il caricamento e il trasporto stesso. Lo spargimento dei liquami dev'essere effettuato con bottali a bassa pressione, tale da evitare la formazione di aerosoli.

3. Lo spargimento e lo smaltimento sul suolo ed uso agricolo di liquami o fanghi provenienti da case rurali, stalle concimaie deve avvenire nei modi previsti dalla legge n. 319 del 10.05.1976 e successive integrazioni e modificazioni, e nel rispetto del Regolamento di Igiene Comunale e delle eventuali prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente per territorio. I terreni trattati con liquame ed altro materiale organico o con fertirrigazioni dovranno essere arati entro le ventiquattro (24) ore successive, o immediatamente se tali operazioni avvengono in zone abitate, salvo oggettivi impedimenti. A tal fine le operazioni, qualora vengano effettuate ad una distanza inferiore ai 30 ml. da civili abitazioni, dovranno svolgersi nel periodo compreso tra maggio e settembre dalle ore 10.00 antimeridiane alle ore 17.00 pomeridiane.

4. In caso di mancato rispetto delle norme della Legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R.G. 23.08.1982, n. 0384/Pres., nonché delle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato all'autorizzazione allo scarico, si provvederà alla revoca di tale autorizzazione ed alla conseguente denuncia penale.

Art. 12 - Irrigazione a scopo agricolo e fertirrigazione

1. L'irrigazione a scopo agricolo è consentita con i mezzi compatibili, utilizzando le acque pubbliche derivate dalle reti irrigue e canali di adduzione predisposti dai Consorzi nonché da pozzi debitamente autorizzati dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici.

2. La fertirrigazione è consentita con acque derivate dalle reti irrigue consortili o anche con liquami urbani adeguatamente depurati nel rispetto

delle norme tecniche contenute nella delibera del Comitato Interministeriale del 02.04.1977 recante "Criteri metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d), ed e) della legge 319/76, sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

3. I terreni trattati con fertirrigazione con liquami organici sono disciplinati secondo quanto specificato al precedente Art. 11.

4. L'irrigazione dei terreni posti lateralmente alle strade statali, provinciali comunali e vicinali di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto su tali terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione.

5. Sanzione Amministrativa da L. 216.000 a L. 864.000.

6. Oblazione in via breve L. 216.000.

CAPO IV

FOSSI E CANALI - DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 13 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ed inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e la esecuzione di qualunque altra opera, scarico e deposito di qualunque natura tale da recare danni ai terreni vicini od alle strade. Per quanto non espresso nel presente articolo si fa riferimento al disposto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. (Codice della Strada).

3. Sanzione amministrativa da Lire 32.000 a Lire 128.000 più sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

4. Oblazione in via breve Lire 50.000.

Art. 14 - Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza

pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere spurgati con periodicità tale da mantenere sempre pulito e sgombrato l'alveo.

3. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

4. Sanzione Amministrativa da L. 54.000 a L. 216.000.

5. Oblazione in via breve L. 100.000.

Art. 15 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Fuori dai centri abitati i proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con strade statali, provinciali, comunali, vicinali e rurali di uso pubblico, per lo scavo e/o ricalibratura di fossi o canali devono mantenere nei confronti di dette strade una distanza superiore alla profondità del fosso o del canale da realizzare ed in ogni caso tale distanza deve essere superiore a mt. 3,00. La distanza di cui sopra va misurata:

- a) dal ciglio esterno del fosso da realizzare (o esistente);
- b) dal piede della scarpata se la strada è in rilevato;
- e) dal ciglio della scarpata se la strada è in trincea.

2. Per lo scavo e/o ricalibratura di fossi o canali parallelamente al confine tra fondi privati si applica il disposto del precedente comma, fatta salva la possibilità di realizzare lo scavo lungo lo stesso confine tra i fondi.

3. Fuori dai centri abitati, la distanza dalle strade di cui al precedente comma 1 per impiantare alberi lateralmente a tali strade, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt. 6,00.

4. Per le siepi vive e le piantagioni, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1,00 (prendendo a riferimento il piano di calpestio della sede stradale), la distanza dalle strade di cui al precedente comma 1. non può essere inferiore a mt. 1,00.

5. Per le siepi vive e le piantagioni, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza superiore a mt. 1,00 (prendendo a riferimento il piano di calpestio della sede stradale), la distanza dalle strade di cui al precedente comma 1 non può essere inferiore a mt. 3,00. Per quanto non espresso nel presente articolo si fa riferimento al disposto dagli artt. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., e 26 del D.Lgs. n. 495/92 (Nuovo Codice della Strada).

6. Sanzione Amministrativa da L. 216.000 a L. 864.000 più sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

Art. 16 - Recisione di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, che riducono la libera visuale e sono di ostacolo al libero transito dei mezzi circolanti. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie

2. Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. In caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.

Art. 17 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico non possono arare i loro fondi in prossimità del ciglio di dette strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade e loro pertinenze (siepi e fossi compresi).

2. E' fatto assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

3. Per nessuna ragione la coltivazione, la semina e l'aratura dei terreni in genere potrà essere effettuata oltre i limiti stabiliti dal precedente art. 15.

4. Su tutte le strade di cui al precedente comma 1. e loro pertinenze è vietato apportare o spargere rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e loro pertinenze

5. Sanzione Amministrativa da L. 54.000 a L. 216.000 più sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

Art. 18 - Strade vicinali

1. Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo a salvaguardia del libero transito dei mezzi agricoli e mantenute integre per tutta la larghezza accertata.

2. Non possono essere stabiliti accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dalla competente autorità (art. 22 D.Lgs. n. 285/1992).

3. Sanzione Amministrativa da L. 216.000 a L. 864.000 più sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

Art. 19 - Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. Sanzione Amministrativa da Lire 54.000 a Lire 216.000.
4. Oblazione in via breve di L. 100.000.

CAPO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA

Art. 20 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai affittuari e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, e successive modificazioni contenenti norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.6.1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

e) al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'Agricoltura gli steli del granoturco devono essere distrutti non oltre il 15 aprile;

d) le piante o parti di piante infestate da malattie diffusibili recise per evitare la propagazione di larve nocive devono essere bruciate con "fuoco controllato";

e) i terreni in set-aside, o comunque incolti non devono essere lasciati in stato di abbandono totale ma devono essere comunque mantenuti in buono stato al fine di evitare la diffusione di malerbe, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura.

Art. 21 - Divieto della vendita abusiva di piante e sementi

1. E' vietato il commercio abusivo delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

3. Sanzione Amministrativa da L. 200.000 a L. 800.000.

4. Oblazione in via breve di L. 200.000.

CAPO VI

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

Art. 22 - Personale autorizzato all'uso dei Presidi Sanitari

1. L'utilizzo in agricoltura di prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere svolto secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

2. Il titolare del patentino per l'uso dei suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

Art. 23 - Limiti d'impiego di fitofarmaci

1. Negli appezzamenti soggetti a trattamento con prodotti antiparassitari, è vietato effettuare colture promiscue (per esempio vigneto e ortaggi).

2. In ogni caso deve essere adottata ogni cautela in rispetto dei tempi massimi di carenza dei fitofarmaci eventualmente impiegati.

Art. 24 - Modalità d'uso dei Presidi Sanitari

1. Tutti gli accorgimenti sotto specificati devono essere osservati nelle fasi di preparazione e utilizzazione di tutti i presidi sanitari.

2. In particolare si precisa che:

- a) il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in locali che rispondano ai requisiti delle leggi vigenti e comunque non accessibili ai minori e alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- b) durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie in prossimità di corsi d'acqua, pozzi e sorgenti, fossi e fontane vie e piazze pubbliche e pubbliche fognature;
- c) le etichette e i fogli illustrativi vengano conservate per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- d) nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ect.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungono edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
- e) l'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a mt. 30 da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze (orti, cortili, giardini). Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già appartenenti alle classi III^a e IV^a, prima delle ore 10,00 e dopo le ore 17,00, in assenza di vento, e solamente con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e nei frutteti; è ammesso l'uso delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. All'interno dei centri abitati è comunque vietato l'utilizzo di prodotti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" (già appartenenti alle 1^a e 11^a classe tossicologica), salvo il caso di specifiche e documentate necessità di ordine fitopatologico. Nei fondi che si trovano in aperta campagna i trattamenti sono consentiti nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto;
- f) qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del tempo di carenza dei fitofarmaci impiegati;
- g) durante il trattamento e per tutto l'intervallo di sicurezza (o inagibilità) dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate alle persone non addette e non adeguatamente equipaggiate, mediante

appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari";

h) controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;

i) gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici. E' fatto obbligo di preparare le miscele in luogo sufficientemente aereato, attenendosi alle modalità e dosi raccomandate, e non a mani nude, mescolare esclusivamente con gli appositi attrezzi ed evitare il traboccamento;

l) i contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;

m) il lavaggio delle macchine operatrici impiegate per l'irrorazione non deve essere eseguito in aia, cortile, o luogo frequentato da persone non addette al lavoro; il liquido di lavaggio non dovrà essere versato in rogge, canali, torrenti, in corsi d'acqua, né in pubblica fognatura, comunque in vie e piazze pubbliche e private.

3. L'esercizio dei presidi sanitari è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

4. Le trasgressioni sono punite con le sanzioni amministrative e penali nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti.

Art. 25 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei - Autorizzazione.

1. I trattamenti con mezzi aerei devono essere autorizzati dalla Regione, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 55 del 19.07.1984, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 26 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n.

320 e nella circolare n. 55 in data 5.06.1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 27 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
2. Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
3. Oblazione in via breve di L. 100.000.

Art. 28 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alla prescrizione del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.02.1954 n. 320, ed al D.Lgs. n. 508 del 14.12.1992.
2. Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
3. Oblazione in via breve di L. 100.000.

Art. 29 - Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di stercore od altre materie.
3. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.
4. Sanzione Amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
5. Oblazione in via breve di L. 100.000.

Art. 30 - Impiego di mangimi medicati

1. L'allevatore deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose ovvero i fattori di accrescimento di cui all'elenco allegato al decreto 02.05.1985 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11.06.1985, n. 136.
2. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ' ALTRUI

Art. 31 - Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune le modalità e i limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

CAPO IX PENALITÀ'

Art. 32 - Accertamenti delle violazioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Comunale nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.
2. Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta la infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura a sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
3. Quando il reato non è previsto dal codice penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli e in osservanza delle norme di cui agli articoli 106 e 109 del T.U. 03.03.1934 n. 383 modificato dalla legge 09.06.1947 n. 530 e successivamente dall'art. 3 della legge 12.07.1961 n. 603 e della L.R. 17.01.1984, nr. 1.
4. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento rilevate dai singoli cittadini devono essere denunciate direttamente al Sindaco per iscritto e dovranno essere protocollate.

Art. 33 - Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quanto ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142 l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 34 - Inesecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 4.000 a L. 1.000.000.

Art. 35 - Oblazione contestuale

1. Ai sensi di legge le sanzioni amministrative alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del violatore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dell'illecito amministrativo non sia derivato danno a terzi o al Comune.

2. Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al trasgressore indicando anche nella matrice le generalità del trasgressore e il titolo della sanzione amministrativa.

Art. 36 - Oblazione in sede amministrativa

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la sanzione amministrativa sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi ai sensi di Legge, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente regolamento.

2. Se la sanzione amministrativa non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domande di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 37 - Risarcimento danni

1. Qualora la violazione amministrativa abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al violatore, può respingere la domanda di oblazione se il violatore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

2. Nel caso che la violazione amministrativa abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il violatore elimini, in termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 38 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazione.

1. Funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.
2. Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di violazione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.
3. Qualora il violatore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.
4. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere sempre richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo la mercé sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperibili o in via di deperimento saranno distrutte e le eventuali spese relative saranno poste a carico del violatore.
5. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al violatore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 39 - Procedimento ingiuntivo

1. Ai sensi della legge n. 689/1981, qualora il violatore non sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.
2. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui violatore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento resterà pubblicato per 15 giorni dopo l'adozione all'Albo Pretorio Comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.